



---

Comune di Chiari  
Gruppo Consiliare Unione di Centro

Al Sindaco della Città di Chiari  
All'Assessore Competente  
al Presidente del Consiglio  
e p.c. al Segretario Generale

Chiari, 20/12/2010

**OGGETTO: Interrogazione ai sensi dell'Art. 57 del Regolamento di attuazione dello statuto del Comune di Chiari circa il pagamento dell'IVA richiesto sulla "tassa dello sporco" (TIA).**

La **Corte Costituzionale** ha stabilito con la pronuncia n. 238/2009 che l'IVA non è applicabile alla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), affermandone di fatto la natura tributaria indipendentemente dal nomen juris utilizzato.

La TIA è quindi un tributo e non una tariffa e, a norma di legge, non deve essere richiesto su di essa il pagamento dell'IVA come ora richiesto a Chiari, pari al 10% dell'importo.

In seguito tale principio è stato ribadito fra l'altro dall'**Agenzia delle Entrate** di Treviso con un parere espresso su richiesta della società per la raccolta rifiuti Treviso Servizi, affermando che "*il servizio rifiuti risulta essere escluso dall'ambito di applicazione dell'IVA*" e dalla **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** con l'ordinanza n. 8313/2010 e con la sentenza n. 14903/2010.

Per contro, la norma varata frettolosamente dal Governo con l'intento di confermare l'assoggettabilità della TIA all'IVA, cioè il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), peraltro molto discutibile poiché in contrasto con una pronuncia della Suprema Corte, non è operativa in quanto si riferisce alla tariffa di cui al decreto legislativo 152/2006 (Norme in materia Ambientale), anche detta TIA 2, norma ancora inapplicabile per la mancata emanazione del regolamento attuativo e non alla TIA 1 del decreto Ronchi (quella in vigore a Chiari).

Secondo il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia l'IVA essa andrebbe invece applicata, (circolare 3 dell'11 novembre 2010).

Il passaggio ha inizio con un Odg presentato alla Camera dall'Onorevole Bruno Murgia (Pdl) in base al quale l'emendamento che rendeva possibile applicare l'iva alla TIA 2 (quella non ancora in vigore) era estendibile anche alla TIA 1.

In questo ordine del Giorno si afferma che la TIA 2 non ha natura tributaria e quindi è applicabile l'IVA, e anche la TIA 1, nonostante quanto affermato dalla Corte Costituzionale, è



---

Comune di Chiari  
Gruppo Consiliare Unione di Centro

una tariffa e non un tributo, e quindi l'applicazione dell'Iva è legittima. Siamo quindi nella situazione paradossale in cui una circolare ministeriale contraddice la Corte Costituzionale.

La **Corte dei Conti** del Piemonte va in senso opposto: nel parere 65/2010 dell'11 Novembre 2010 afferma che la TIA è un'entrata tributaria, quindi senza IVA. La Corte ha preso atto che Consulta e Cassazione hanno riconosciuto che la TIA del decreto Ronchi è un tributo.

**Per questi motivi siamo a chiedere che l'Amministrazione comunale si esprima chiaramente al riguardo, rendendo trasparenti le motivazioni che inducono la municipalizzata Comunità di Zona a continuare ad applicare l'IVA al 10% sulla TIA, ignorando le pronunce citate.**

I Consiglieri

Massimo Vizzardi

Stefano Riccardi